

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 01790/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1790 del 2026, proposto da

Catinaccio Buffaure S.p.A. Società Benefit, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Manca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero del turismo, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Limone Impianti Funiviari e Turistici S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Emanuele Gallo e Alberto Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Il Kaberlaba S.r.l., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia:

- 1) del “Decreto di concessione e impegno a valere sul fondo istituito dall'articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell'attrattività turistica e all'incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale” del Ministero del Turismo, Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo prot.n. REG_GEN - 267769 del 27.11.2025 a firma del Direttore Generale dott. Federico Amedeo Lasco (doc. n.1), nel prosieguo per brevità anche il “Decreto Concessione Contributi”;
- 2) della graduatoria pubblicata a seguito del sorteggio del 18.11.2025 di cui alla nota prot.n. REG_GEN - 264763 del 20.11.2025 a firma del Direttore Generale dott. Federico Amedeo Lasco, relativa all'Avviso pubblico impianti di risalita anno 2024 a valere sul Fondo istituito dall'articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell'attrattività turistica e all'incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale (doc. n.2), nel prosieguo per brevità anche la “Graduatoria del 20.11.2025”;
- 3) della nota del RUP prot. n. 258768/25, richiamata nel Decreto sub doc n.1, con la quale è stata trasmessa alla Direzione Generale competente la graduatoria degli interventi ammissibili a finanziamento, suddivisi tra area Alpi e area Appennini, non conosciuta;
- 4) delle risultanze della Commissione di valutazione istituita ai sensi dell'art. 13 dell'Avviso 2024, richiamate nel Decreto sub doc n.1, non conosciute;
- 5) dei successivi atti del RUP, richiamati nel Decreto sub doc n.1, non conosciuti;
- 6) dei verbali, delle schede di valutazione e della relazione finale della

Commissione di valutazione, non conosciuti;

7) di ogni atto o provvedimento propedeutico, consequenziale o comunque connesso ai precedenti, tra i quali, per quanto occorrer possa:

- a. l'Avviso pubblico prot. n. 15791/24 del 03.06.2024 (doc. n.3), nel prosieguo per brevità anche “Avviso Impianti di Risalita 2024” o “Avviso”;
- b. la precedente graduatoria approvata con nota prot.n. REG_GEN - 264380 del 19.11.2025 a firma del Direttore Generale dott. Federico Amedeo Lasco (doc. n.4);
- c. la convocazione della sessione pubblica di sorteggio per la definizione dell'ordine di priorità tra le domande con pari punteggio di cui alla nota prot.n. 262568/25 del 14.11.2025 (doc. n.5)
- d. il provvedimento di nomina della Commissione di valutazione ai sensi dell'art. 13 dell'Avviso, non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero del turismo e di Limone Impianti Funiviari e Turistici S.p.A.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 la dott.ssa Francesca Santoro Cayro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che le questioni dedotte con il gravame, anche alla luce della copiosa documentazione versata in atti dall'Avvocatura dello Stato in vista della camera di consiglio del 24 febbraio 2026, necessitino di un meditato approfondimento, da effettuarsi nella più consona sede di merito, e che le esigenze della parte ricorrente possono essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm., fissandosi, per l'effetto, per la

discussione del ricorso l'udienza pubblica del 28 settembre 2026, rinviando al definitivo anche la regolazione delle spese di fase;

Ravvisata l'esigenza – avuto riguardo al tenore delle censure veicolate con il gravame, a mezzo delle quali la ricorrente, che concorre per il settore “Alpi”, rivendica un punteggio complessivo pari a 80 punti in applicazione dei criteri di valutazione previsti dall'avviso, che pertanto la collocherebbe in graduatoria in una posizione ricompresa tra il 3° e il 6° posto – di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati non evocati in giudizio ai sensi dell'art. 49, co. 1 cod. proc. amm.;

Ritenuto che il consistente numero dei soggetti da chiamare in causa giustifica l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, da effettuarsi nel rispetto delle modalità e tempistiche che di seguito vengono indicate ai sensi del combinato disposto degli artt. 41, co. 4 e 49, co. 3 cod. proc. amm.:

a) entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, a cura della Segreteria, della presente ordinanza, la ricorrente provvederà a far pubblicare sul sito web istituzionale del Ministero del turismo – che all'uopo dovrà fornire la massima collaborazione – un avviso dal quale risulti: i) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso; ii) la denominazione della ricorrente e l'indicazione delle parti intime; iii) gli estremi dei provvedimenti impugnati; iv) l'indicazione che devono intendersi quali controinteressati i soggetti individuati nell'allegato 1 al gravato Decreto (*“Soggetti a cui è concesso il contributo”*) collocatisi nella graduatoria delle istanze ammesse a finanziamento per il settore Alpi dalla terza posizione fino all'ultima utile; v) una sintesi dei motivi di impugnazione e delle domande formulate; vi) l'indicazione del numero e del contenuto della presente ordinanza;

b) entro il successivo termine perentorio di 5 (cinque) giorni, parte ricorrente dovrà depositare in giudizio la prova dell'intervenuta pubblicazione, nei termini, del predetto avviso, che non dovrà essere comunque rimosso dal sito web

dell'amministrazione sino alla definizione del presente giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) accoglie la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55, co. 10 cod. proc. amm. e, per l'effetto, fissa per la discussione del ricorso nel merito l'udienza pubblica del 28 settembre 2026.

Dispone l'integrazione del contraddittorio ai sensi, nei termini e secondo le modalità indicate in parte motiva.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Antonella Mangia, Presidente

Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario, Estensore

Virginia Giorgini, Referendario

L'ESTENSORE
Francesca Santoro Cayro

IL PRESIDENTE
Antonella Mangia

IL SEGRETARIO